



COMUNICATO UFFICIALE N.47 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 17/AA e 18/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.P. TURRIS CALCIO A.S.D. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 173/AA del 18 maggio 2017;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si da atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.P. TURRIS CALCIO A.S.D. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 173/AA del 18 maggio 2017.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 LUGLIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1120 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Alessandro BRUNELLI e della società RAVENNA F.C. 1913 S.P.A. (già SCSD RAVENNA FC 1913), avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO BRUNELLI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SCSD Ravenna FC 1913, in violazione dell'art. 10 comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai punti 5) e 2) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18.00, rispettivamente la fideiussione bancaria di importo pari ad euro 31.000,00 e la copia del verbale assemblea ovvero conferma cariche sociali e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

RAVENNA F.C. 1913 S.P.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, in quanto società di cui il Sig. Alessandro Brunelli era legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro BRUNELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società RAVENNA F.C. 1913 S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 27 giorni di inibizione per il Sig. Alessandro BRUNELLI e di € 1.333,00 di ammenda per la società RAVENNA F.C. 1913 S.P.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio